

Roma, 17 marzo 2020

**Spett.<sup>le</sup>**  
**Dipartimento per gli Affari Giuridici e**  
**Legislativi**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Palazzo Chigi**  
**Piazza Colonna, 370**  
**00187 Roma**

*PEC: protocollo.dagl@mailbox.governo.it*

**OGGETTO: Richiesta chiarimenti su applicazione DPCM 11 marzo 2020 –  
settore artigianato alimentare**

A seguito dell'emanazione del DPCM 11 marzo 2020 riguardante *ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19*, stiamo ricevendo diversi quesiti da parte delle nostre imprese associate sull'applicazione dello stesso, relativamente ad **attività rientranti nel campo dell'artigianato alimentare**.

Le domande più frequenti riguardano l'assoggettamento o meno all'obbligo della chiusura per attività artigianali quali pizzerie a taglio, rosticcerie, gastronomie, gelaterie e pasticcerie.

Nelle FAQ riportate nel sito della Presidenza avvisiamo nella risposta n. 6 una discriminazione tra attività artigiana di produzione e vendita di vari prodotti alimentari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, etc.) che sarebbero obbligate alla chiusura anche nel caso in cui le stesse siano svolte nella modalità di semplice asporto dei prodotti e non siano quindi autorizzate, come accade in varie Regioni, a fornire i prodotti per il consumo sul posto (cosiddetta somministrazione non assistita) e le attività commerciali di vendita al dettaglio, consentite invece all'apertura ed ove vengono ceduti gli stessi prodotti per asporto tramite banchi attrezzati.

Le sopra citate attività di produzione pur essendo artigiane sono assimilate quindi in caso di vendita diretta al consumatore indipendentemente dal possesso o meno di autorizzazione amministrativa alla somministrazione, agli esercenti attività di bar, mentre secondo noi dovrebbero essere parificate alle corrispondenti attività commerciali di vendita al dettaglio.

Riteniamo che questa impostazione della norma sia una "forzatura" che contrasta con la ratio del provvedimento che mira ad impedire eventuali assembramenti nei locali dove si svolge l'attività ma solo nel caso in cui vi fosse un consumo sul posto o una somministrazione di prodotto e non laddove vi è il semplice asporto come nella maggioranza delle sopracitate attività, fermo restando comunque l'obbligo di garantire l'accesso contingentato al locale con il rispetto delle distanze di un metro tra gli avventori.

Anche rispetto alla FAQ n. 10 rileviamo la discriminazione sopra accennata nel caso in cui l'impresa artigiana svolge anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con carattere strumentale ed accessorio all'attività artigiana. Infatti tale tipologia di attività non è ricompresa tra quelle consentite a rimanere aperte pur esercitando anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che rimarrebbe comunque sospesa.

Non comprendiamo infatti la motivazione perché ad esempio una pasticceria artigiana con licenza di somministrazione debba rispettare l'obbligo della chiusura mentre un'attività commerciale di vendita di prodotti dolciari possa essere esonerata dall'obbligo.

Infine, in considerazione di alcune segnalazioni che provengono dalle nostre strutture territoriali che riportano una interpretazione delle autorità locali competenti per le attività di produzione di panificazione che sarebbe permessa soltanto per il prodotto pane ed inibita per gli altri prodotti della stessa impresa (ad esempio prodotti di pasticceria), riteniamo che questo diverso trattamento tra prodotti non trovi riscontro nel decreto stesso.

Questa attività al pari di quella di produzione di pasta fresca di fatto può essere equiparata alle attività commerciali di vendita al dettaglio e quindi esentata dall'obbligo della chiusura, fermo restando il rispetto dell'obbligo di distanziamento tra i clienti.

Richiediamo pertanto che le interpretazioni date con le FAQ sopra citate debbano essere rivisitate alla luce delle considerazioni da noi svolte, in linea, ribadiamo, con la ratio del provvedimento.

In attesa di un vostro cortese e tempestivo riscontro, Vi ringraziamo per l'attenzione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Bruno Panieri

